

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lodi

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Quaderno n. 1

LE IMPRESE SOCIALI

a cura della COMMISSIONE TERZO SETTORE E NO PROFIT

Componenti: dott. ssa Giulia Zappalà, dott.ssa Emilia Crosignani, dott.ssa Rita Capriotti,
dott.ssa Maria Cristina Chioda, dott.ssa Giuseppina Iadevaia, Rag.ra Annamaria Scaglioni,
dott. Antonio Francesco Rulfi, dott. Matteo Zavaglia



Indice

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Presentazione | p. 3 |
| Introduzione | p. 4 |
| Analisi delle novità | p. 5 |
| Sintesi regime fiscale e contabile | p. 10 |
| Definizione di lavoratori svantaggiati | p. 12 |
| Testo del D.Lgs 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” | p. 14 |
| Studio del Consiglio del Notariato “La nuova disciplina dell’impresa sociale” approvato dalla Commissione Studi di impresa in data 19/04/2018; | p. 28 |
| Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2491 del 22/02/2018 con oggetto D.lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali | p. 48 |
| Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10831 del 26/09/2018 con oggetto: Quesito sui lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale | p. 52 |



Presentazione

Gentile lettore,

nell'anno in corso, su iniziativa di alcuni iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi, è stata istituita la "Commissione del Terzo Settore e No Profit" con l'ambizione di affiancare i colleghi che svolgono la propria attività professionale in qualità di consulenti o di revisori in enti che rientrano in tale categoria.

Si è pensato, a questo scopo, di realizzare uno strumento semplice e agevole che fosse di supporto e indirizzo per la professione. Da qui è nata l'idea dei "Quaderni".

Nei "Quaderni" verrà esaminato il Codice del Terzo settore in quanto la Legge delega 106/2016, di riforma del Terzo Settore, prevede un quadro normativo unitario per gli Enti del Terzo settore (ETS) con l'obiettivo di riordinare e rivedere in modo organico la disciplina. Accanto al Codice stesso sono da elencare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

I "Quaderni" avranno un taglio pratico in quanto l'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza così da poter accedere in modo compiuto ad informazioni dettagliate e precise attraverso ulteriori approfondimenti e analisi personali.

Il primo "Quaderno" sarà dedicato all'impresa sociale che entra a pieno titolo nell'ambito della riforma del terzo settore in quanto possiede come elemento caratterizzante il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ricordiamo che entro il 20 gennaio 2019 (originariamente 20 luglio 2018) le imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del D.Lgs 112/2017 (20/07/2017) dovranno modificare i propri statuti e atti costitutivi con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Termine più ampio è concesso agli enti giuridici che intendano assumere la qualifica di impresa sociale. Questi enti dovranno procedere all'adeguamento del proprio statuto entro il 3 agosto 2019.

I "Quaderni" successivi saranno dedicati ai soggetti di diritto ETS (Enti del Terzo Settore) quali le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, alle Fondazioni, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e ai restanti enti giuridici; per ciascuno di essi presenteremo le modifiche intervenute sotto l'aspetto civilistico, fiscale, amministrativo e di controllo.

Verrà analizzato anche cosa accadrà in termini fiscali a quegli enti che non rientreranno per scelta o per carenza dei requisiti nell'ambito degli enti del terzo settore.

Allo stato attuale restano da approvare ancora molti correttivi e provvedimenti per completare la riforma; mancano le linee guida per il bilancio sociale e per la raccolta dei fondi, l'istituzione del Registro Unico Nazionale, il decreto che riguarda la vigilanza delle imprese sociali, c'è la necessità di armonizzazione normativa tra le previsioni del Codice e quelle di settore per quattro grandi settori quello dello sport sociale, agricoltura sociale, impresa culturale e cooperazione allo sviluppo. Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare, di atti ministeriali o provvedimenti in genere. Il nostro auspicio è che aver scelto la semplicità di base nella redazione dei "Quaderni" possa avvicinare al Terzo Settore e permettere di comprendere i cambiamenti introdotti dalla Riforma la cui introduzione nel sistema segue tempistiche graduali e processi complessi.

La Commissione Terzo Settore e No Profit



Introduzione

Tra gli enti del Terzo Settore rientra l'impresa sociale che non costituisce un distinto ente giuridico, bensì una qualifica acquisibile da tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, in presenza di specifici requisiti. Il nostro ordinamento ha introdotto tale qualifica con il D.Lgs. n. 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale", a norma della Legge 13 giugno 2005 n. 118" del 24 marzo 2006.

Questa normativa non ha favorito nel nostro paese la diffusione dell'impresa sociale ma, al contrario, ne ha ostacolato lo sviluppo in quanto particolarmente restrittiva un materia di distribuzione degli utili, agevolazioni per i finanziatori e detassazione del reddito prodotto. E' interessante a questo proposito lo studio pubblicato dall'osservatorio ISFOL (Ente pubblico di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali) nell'anno 2014 dal titolo "Dinamiche evolutive dell'impresa sociale a livello europeo". Se ne riporta una breve parte "A livello internazionale i dati confermano che l'impresa sociale è una dinamica strutturale destinata a crescere di importanza considerata la carenza di fondi pubblici e il costante emergere di nuovi bisogni a causa delle profonde trasformazioni demografiche, sociali ed economiche che coinvolgono tutta l'Unione. L'impresa sociale è diffusa in tutti i paesi membri, indipendentemente dalla tipologia del sistema di welfare, dalla presenza o meno di un Terzo settore strutturato e dall'esistenza di una normativa ad hoc. Ciò che accomuna le diverse iniziative di impresa sociale emerse negli ultimi 30 anni in Europa è la presa in carico da parte di gruppi di cittadini di responsabilità che fino a quel momento erano state ignorate o ritenute una prerogativa pubblica, tra cui la produzione diretta di beni e servizi di interesse generale per la comunità."

La legge delega di riforma del Terzo Settore ha previsto una revisione della disciplina di riferimento al fine di rimuovere gli ostacoli alla diffusione di questo modello dell'impresa nel nostro paese e di recepire le indicazioni fornite dai principali organismi europei in tema di economia sociale.

Collegato alla Riforma del Terzo Settore (Legge 6 giugno 2016 n. 106) è stato approvato un provvedimento, il D.Lgs. 112/2017 (in vigore dal 20 luglio 2017) "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" come modificato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95, che ha abrogato la precedente normativa introducendo importanti e significative novità per le imprese sociali. In particolare si segnala: la definizione dell'istituto, le regole per la distribuzione degli utili, le agevolazioni fiscali a favore di eventuali investitori, l'accesso alla raccolta di capitali di rischio attraverso portali online.

Segue una sintetica presentazione del provvedimento attraverso la disamina dei singoli articoli con lo scopo di offrire una conoscenza di base dell'impresa sociale; a seguire un prospetto di sintesi del regime fiscale e contabile dell'impresa sociale.

A corredo della presentazione abbiamo ritenuto utile allegare per pronta visione i seguenti documenti:

1. Testo del D.Lgs 112/2017 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale";
2. Studio del Consiglio del Notariato "La nuova disciplina dell'impresa sociale" approvato dalla Commissione Studi di impresa in data 19/04/2018;
3. Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2491 del 22/02/2018 con oggetto D.lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali;
4. Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10831 del 26/09/2018 con oggetto: Quesito sui lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale;

Segnaliamo inoltre

Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti "Il regime fiscale della nuova impresa sociale" del 3 ottobre 2018 scaricabile dal sito della Fondazione



Riforma del terzo settore analisi delle novità legate “all’ Impresa Sociale”

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs 112/2017**, recante anche la riforma dell'**impresa sociale**. Il decreto predisposto in attuazione della delega conferita al Governo con la legge n.106/2016, abroga la precedente normativa di cui al D.Lgs 155/2006 al fine di rimuovere i principali ostacoli allo sviluppo di tale particolare fattispecie normativa del Terzo Settore. Vengono illustrate di seguito le principali novità e la sintesi relativa a tale soggetto, anche a seguito della pubblicazione del decreto Legislativo correttivo al Decreto 112/2017, n. 95 del 20.07.2018.

Nozione e qualifica di impresa sociale (art.1):

l'impresa sociale è una qualifica di un ente privato, costituito anche in forma societaria che esercita in via abituale, stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di scambio di beni e servizi, ai sensi dell'art.118 della Costituzione. La stabilità della sua attività richiama la definizione dell'imprenditore contenuta nell'articolo 2082 cc. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche nonché gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Attività d'impresa di interesse generale (art.2):

l'attività di impresa di interesse generale nei settori riportati nell'art.2 deve essere svolta in via stabile e principale; è considerata attività principale quella produttiva di almeno il 70% dei ricavi complessivi e quindi l'impresa sociale può svolgere attività diverse da quella di interesse generale, purché i ricavi non eccedano la soglia del 30% dei ricavi complessivi. Tra le attività di interesse generale sono incluse, a titolo esemplificativo : le prestazioni socio-sanitarie, i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, il microcredito, l'agricoltura sociale e l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si intende anche “impresa sociale” quella di inserimento lavorativo, nella quale, indipendentemente dall'oggetto dell'attività, non necessariamente riconducibile alle fattispecie incluse all'art.2, sono occupate persone svantaggiate, o con disabilità, beneficiari di protezione internazionale, senza fissa dimora, lavoratori molto svantaggiati che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. (Per la definizione di persone svantaggiate, vedasi il prospetto allegato).

Assenza di scopo di lucro (art.3):

ogni utile o avanzo di gestione deve essere destinato dall'impresa sociale allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietato quindi all'ente la distribuzione, anche in forma indiretta di eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento.

to individuale del rapporto.

Nelle imprese sociali, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Tuttavia, con la nuova normativa viene introdotta la possibilità per le imprese sociali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- (se costituite in forma di società) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Struttura societaria e disciplina dei gruppi (art.4):

si rimanda alla disciplina codicistica in materia di direzione e coordinamento di società (capo IX del titolo V del libro V del codice civile) e di gruppo cooperativo (art.2545-septies del c.c.). I gruppi di imprese sociali sono tenuti a: a) depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese; b) redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata. Il comma 3 del presente articolo identifica i soggetti che non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'art.2359 del codice civile. Il comma 4 dispone l'annullabilità delle decisioni assunte in violazione delle disposizioni del precedente comma e possono essere impugnate entro 180 giorni. La legittimità ad impugnare spetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Costituzione, denominazione e cariche sociali (art.5, 6 e 7):

l'impresa sociale, qualsiasi forma giuridica assuma (società, cooperativa, associazione), deve essere costituita con atto pubblico e iscritta al registro imprese, come specificato dal D.M. Sviluppo economico e Lavoro del 16 marzo 2018. Nella ragione sociale deve comparire l'indicazione di "impresa sociale". Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e tutti gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro 30gg a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. L'ente così costituito acquisisce automaticamente la personalità giuridica, con acquisizione della c.d. "autonomia patrimoniale". Si rimanda all'art. 17, comma 3 per le modalità di adeguamento dello statuto di un soggetto già costituito alla data dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali (in ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti l'organo amministrativo è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale).

Ammissione ed esclusione (art.8):

la modalità di ammissione ed esclusione dei soci deve essere regolata dall'atto costitutivo e dallo statuto secondo i principi di non discriminazione. Deroche a tale principio possono essere giustificate in ragione della peculiarità della compagine sociale (come nel caso degli enti confessionali) o della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.



Scritture contabili (art.9):

le imprese sociali sono obbligate a tenere: il libro giornale e il libro degli inventari secondo le disposizioni del codice civile, devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt.2423 e segg., 2435-bis o 2435-ter del c.c., in quanto compatibili, devono depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale secondo le linee guida disposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ad oggi non ancora pubblicate.

Organi di controllo interno (art.10):

fatte salve le disposizioni più restrittive previste dalle varie forme giuridiche in cui l'impresa è costituita (come per esempio le cooperative sociali) viene stabilito l'obbligo per tutte le imprese sociali di nominare uno o più sindaci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa codicistica. Compito dei sindaci è anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e delle disposizioni degli articoli 2,3,4,11,13 del D.Lgs 112/2017. In caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. la revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci regolarmente iscritti in qualità di revisori legali.

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività (art.11):


è fatto obbligo alle imprese sociali che svolgono attività diverse da quelle elencate nell'art. 2, ad eccezione delle cooperative sociali e degli enti religiosi, prevedere nei propri regolamenti aziendali, o negli statuti, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti o di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività dandone menzione anche nel bilancio sociale.

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio (art.12):

le operazioni di trasformazione, fusione e scissione devono preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti coinvolti negli atti posti in essere. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici. L'efficacia delle operazioni straordinarie e della devoluzione sono subordinate ad una specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi 90 gg. dalla notificazione dell'istanza da parte dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale, a cui deve essere allegata la documentazione necessaria alla valutazione della conformità delle operazioni previste, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

Lavoro nell'impresa sociale (art.13):

i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali (art.51 D.L. GS.81). La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. L'impresa sociale può avvalersi anche dell'attività prestata da volontariato in modo personale, senza fini di lucro e per fini di solidarietà. Al fine, però di evitare possibili elusioni alle norme in materia lavoristica, il numero dei volontari non deve superare il numero dei lavoratori dell'impresa medesima e viene altresì previsto l'obbligo della tenuta di un apposito registro dei volontari.



Viene previsto l'obbligo per l'impresa sociale di assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Procedure concorsuali (art.14):

in caso di insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla procedura della liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e succ. modificazioni salvo quanto previsto per le imprese sociali in forma di società cooperativa. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto al fondo per la promozione e sviluppo dell'impresa sociale di cui all'art.16 cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dal fondo istituito dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto espressamente previsto per le società cooperative. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Funzione di monitoraggio, ricerca e controllo (art.15):

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spetta il controllo annuale sulle imprese sociali al fine di verificare il rispetto, da parte di quest'ultime, delle disposizioni contenute nel decreto in commento. Il Ministero demanda le funzioni ispettive all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quale agenzia che svolge attività di carattere tecnico in materia di ispezioni del lavoro, fatto salvo quanto previsto in tema di funzione ispettiva per le imprese sociali in forma di società cooperativa.

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art.16):

Viene prevista la promozione (senza imposizione) della destinazione da parte delle imprese sociali di una quota non superiore al 3% dei loro utili o avanzi di gestione, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi specificatamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Norme di coordinamento e transitorie (art.17):

per le imprese che avevano già acquisito la qualifica di imprese sociali alla data di entrata in vigore del D. Lgs il termine è stato fissato di 12 mesi (slittato poi a 18 e quindi entro il 20 gennaio 2019). Entro tale data questi soggetti potranno adeguarsi alla nuova legislatura. Per tale adeguamento è previsto l'intervento del notaio mentre in merito alle maggioranze richieste la disciplina del D. Lgs n. 112/2017 prevede quelle previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria anziché dell'assemblea straordinaria.

Misure fiscali e di sostegno economico (art.18 comma 1 e 2):

l'efficacia di tali disposizioni è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione Europea per la determinazione del reddito imponibile che ad oggi non è stata ancora rilasciata. Quella di impresa sociale è una qualifica normativa che può essere assunta da diverse tipologie di enti; di conseguenza, i relativi redditi sono determinati secondo le norme tributarie ordinariamente applicabili alle diverse tipologie di enti che possono assumere la qualifica di impresa sociale.

IMPORTANTE:

l'impresa sociale è tenuta a destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, con possibilità di distribuirli ai soci, nei soli limiti di cui art.3 comma 3. Tale specifica caratteristica giustifica, da un punto di vista strutturale, la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve



indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Per analoghe ragioni di simmetria fiscale devono, invece, considerarsi imponibili gli utili o gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.

Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, dato che l'impresa sociale deve svolgere in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale pari almeno il 70% dei ricavi complessivi, è stabilito che anche i residui proventi, non eccedenti il 30% dei ricavi, vadano esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte dirette, nella misura in cui l'impresa sociale proceda a reinvestirli nelle modalità sopra specificate.

Agevolazioni per i finanziatori (Art.18 comma3):

è prevista per le persone fisiche e i soggetti IRES, rispettivamente, una detrazione d'imposta o una deduzione dal reddito imponibile, di un importo pari al 30% della somma da essi investita nel capitale sociale di una o più imprese sociali, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni con il vincolo di mantenimento dell'investimento nell'impresa sociale per almeno 5 anni, pena la decadenza dell'agevolazione. L'importo massimo detraibile/deducibile è di euro 1.000.000 ai fini IRPEF (innalzato ad euro 1.800.000 per i soggetti IRES) in ogni periodo di imposta con la possibilità in caso di incapienza reddituale dell'investitore persona fisica, di riportare in avanti il residuo non detratto fino ad un massimo di tre anni.


IMPOSTE INDIRETTE:

occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 considerando che l'efficacia di tali disposizioni è subordinata a specifica autorizzazione da parte della Commissione Europea.

COMMISSIONE TERZO SETTORE E NO PROFIT

SINTESI REGIME FISCALE E CONTABILE DELL'IMPRESA SOCIALE

| | Post riforma D.Lgs. 112/2017 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contabilità e bilancio (art. 9) | <p>Tenere libro giornale e libro inventari; redigere e depositare al Registro Imprese il bilancio di esercizio secondo le norme del Codice Civile; redigere, depositare al Registro Imprese e pubblicare su proprio sito internet bilancio sociale secondo linee guida Ministero del lavoro.</p> <p>I libri contabili e il bilancio di esercizio tenuti secondo le norme del Codice Civile risultano essere obbligatori anche per le imprese sociali che non assumono la forma di società di capitali.</p> |
| Determinazione del reddito imponibile (art. 18) | <p>Secondo le regole proprie della forma giuridica assunta:</p> <p>base imponibile determinata secondo le regole del Tuir: Irpef (per le Imprese sociali in forma di società di persone), Ires (per le Imprese sociali in forma di società di capitali ed altri enti) con le particolarità sotto descritte.</p> <p>Presentazione del modello di dichiarazione ordinariamente applicabile (mod. Redditi SP o SC), barrando la casella "impresa sociale" sul frontespizio.</p> |
| Detassazione dell'utile/ avanzo di gestione (art. 18 commi 1 e 2) | <p>Non costituisce reddito imponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - utile destinato a riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio; - somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva svolta dal Ministero del lavoro; - le imposte sui redditi riferibili a variazioni fiscali, ove si generi un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio (la Relazione illustrativa al DLgs. 95/2018 precisa che la disposizione evita che "l'importo dovuto a titolo di Ires in seguito a variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento"). <p>Possibilità di utilizzare le riserve a copertura delle eventuali perdite purché non si proceda alla distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.</p> <p>Costituiscono reddito imponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - dividendi distribuiti sotto qualsiasi forma (possibile nei limiti di cui all'art. 3); - utili e riserve destinati ad aumento gratuito del capitale sociale. |



| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strumenti presuntivi di determinazione del reddito (art. 18 comma 7) | Esclusione da disciplina società di comodo, perdita sistematica, studi di settore, parametri, indicatori di affidabilità fiscale. |
| Agevolazione per i finanziatori (art. 18 commi 3 e 4) | <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche: detrazione Irpef pari al 30% dell'investimento nel capitale sociale, con un limite massimo di 1 milione di euro per periodo di imposta, l'ammontare non detraibile può essere riportato nei tre anni successivi; - soggetti Ires: deduzione Ires per i conferimenti nei capitali sociale pari al 30% dell'investimento, la cui misura non può oltrepassare 1,8 milioni di euro per periodo d'imposta; - norme comuni: <ul style="list-style-type: none"> investimento eseguito dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. (20/07/2017); investimento da mantenere per almeno 5 anni; conseguimento qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni; |
| Raccolta di capitale di rischio (art. 18 comma 8) | possibilità di accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche di equity crowdfunding regolate dal TUF. |
| Imposte indirette (art. 82 D.Lgs. 117/2017) | <ul style="list-style-type: none"> - esenzione imposta di successione e donazione (solo per imprese sociali che non hanno forma di società); - imposta fissa di registro per modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione, trasformazione (solo per imprese sociali che non hanno forma di società); - imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale per atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o dei diritti di godimento sui beni immobili (valido per tutte le imprese sociali); - esenzione da bollo di atti e documenti, istanze, contratti, copie conformi, ecc (solo per imprese sociali che non hanno forma di società); - esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (solo per imprese sociali che non hanno forma di società); - esenzione dalle tasse sulle concessioni governative (solo per imprese sociali che non hanno forma di società); - Irap: possibilità per le Regioni di introdurre esenzioni/riduzioni (solo per imprese sociali che non hanno forma di società). |

Definizione di lavoratori svantaggiati compresi nell'articolo 2, D.Lgs. 112/2017

Articolo 2, numero 99), Regolamento (UE) n. 651/2014

«lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

«lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Articolo 112, comma 2, D.Lgs. 50/2016

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Articolo 1, L. 68/1999

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;



b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.


2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Articolo 4. L. 381/1991

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Articolo 2, comma 4, L. 1228/1954

E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.



D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112
**Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, a norma dell'articolo 1 (1) , comma 2,
lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106**
(G.U. 19 luglio 2017, n. 167)

NOTE:

1) Le parole “a norma dell’articolo 1” sostituiscono le parole “a norma dell’articolo 2” ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95. La modifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto (G.U. 10 agosto 2018, n. 185), ex art. 10, comma 1, del medesimo.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016 che prevede l’adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto l’articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 - Nozione e qualifica di impresa sociale

1 Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.


2 Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.



- 3 Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9.
- 4 Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.
- 5 Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (1), e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.
- 6 Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- 7 Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 2 - Attività d'impresa di interesse generale

- 1 L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- 
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 - t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2 Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (1), l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

3 Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale,




secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- 4 Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:
 - a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
 - b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
- 5 Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione (2) . La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
- 6 Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 3 - Assenza di scopo di lucro

- 1 Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- 2 Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
 - c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

- 
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
 - f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2 bis Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica. (1)

3 L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 4 - Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1 All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

2 I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e de-



positare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9.

- 3 Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
- 4 Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3 sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di centotanta giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5 - Costituzione


- 1 L'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto e in particolare indicare:
 - a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;
 - b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.
- 2 Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
- 3 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 15, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.
- 4 Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.
- 5 Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo. (1)

Articolo 6 - Denominazione

- 1 La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.
- 2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
- 3 L'indicazione di "impresa sociale", ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

Articolo 7 - Cariche sociali

- 1 L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei



componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

- 2 Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
- 3 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Articolo 8 - Ammissione ed esclusione

- 1 Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.
- 2 Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.

Articolo 9 - Scritture contabili

- 1 L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
- 2 L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
- 3 Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Articolo 10 - Organi di controllo interno

- 1 Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
- 2 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli arti-



coli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.


- 5 Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 11 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

- 1 Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
- 2 Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
- 3 Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.
- 4 Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
 - a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
 - b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.
- 5 Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Articolo 12 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

- 1 Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione, (1) la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli



atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

- 2 Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore [2] .
- 3 L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
- 4 L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
- 5 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Articolo 13 - Lavoro nell'impresa sociale

- 1 I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
- 2 Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 2 bis Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali pre-




visti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2. (1)

Articolo 14 - Procedure concorsuali

- 1 In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
- 2 Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 3 Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte.
- 4 Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.".
- 5 Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.
- 6 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Articolo 15 - Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

- 1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.
- 2 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
- 3 Ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

- 
- 4 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 - 5 L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.
 - 6 In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il soggetto esercente l'attività ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine.
 - 7 In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero vigilante può nominare un commissario ad acta, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto.
 - 8 Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.
 - 9 Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Articolo 16 - Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

- 1 Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.




Articolo 17 - Norme di coordinamento e transitorie

- 1 All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "servizi sociosanitari ed educativi", sono inserite le seguenti: ", incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
- 2 Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
- 3 Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto (1) mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria (2) .
- 4 Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.

Articolo 18 - Misure fiscali e di sostegno economico

- 1 Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. (1)
- 2 Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1. (1)
- 3 Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni (2) . L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni 3) . L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

- 
- 4 Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni (4) . L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni (5) . L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.
 - 5 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. (6)
 - 6 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
 - 7 Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (7)
 - 8 Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
 - 1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la raccolta di capitali per le PMI" sono sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali", e prima delle parole "e degli organismi di investimento collettivo del risparmio" sono inserite le seguenti: ", delle imprese sociali";
 - 2) dopo il comma 5-undecies è inserito il seguente: "5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa";
 - b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, è sostituita dalla seguente: "Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali"; c) all'articolo 50-quinquies:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali";
 - 2) al comma 1, prima delle parole "per gli organismi di investimento collettivo del risparmio" sono inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,";
 - 3) al comma 2, prima delle parole "per gli organismi di investimento collettivo del risparmio" sono inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,";
 - d) all'articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole "dagli organismi di investimento collet-



- tivo del risparmio”, sono inserite le seguenti parole: “, dalle imprese sociali,”;
- e) all’articolo 100-ter, comma 2, le parole: “o della PMI innovativa”, sono sostituite dalle seguenti: “, della PMI innovativa o dell’impresa sociale”;
 - f) all’articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole “e di PMI innovative” sono sostituite dalle seguenti: “, di PMI innovative e di imprese sociali”;
 - g) all’articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole “e da PMI innovative” sono sostituite dalle seguenti: “, da PMI innovative e da imprese sociali”.

8 bis Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell’eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l’Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all’articolo 15, comma 8. È fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. (8)

8 ter In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale. (8)

9 L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 16 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 19 - Abrogazioni

1 Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è abrogato e tutti i riferimenti a quest’ultimo decreto si intendono riferiti al presente decreto legislativo.

Articolo 20 - Copertura finanziaria

1 Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 17, comma 1, e dell’articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, pari a 6,82 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2 Ai fini dell’attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3 Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Studio n. 91-2018/ La Nuova disciplina dell'impresa sociale

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19/04/2018)

ABSTRACT

Lo studio esamina la nuova disciplina dell'impresa sociale introdotta con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successivamente integrata dal d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95. Dopo aver approfondito la questione, rilevante sul piano operativo, degli adeguamenti statutari e del termine per procedervi, viene approfondito il tema della nozione di impresa sociale e dell'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore. Si passa, quindi, alla disamina degli elementi che caratterizzano la disciplina dell'impresa sociale, quali lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro, la denominazione, le cariche sociali, gli organi di controllo interno, i procedimenti di ammissione ed esclusione, la disciplina della struttura proprietaria e dei gruppi, le scritture contabili, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.

Lo studio affronta, poi, i profili concernenti la costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale e le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, dedicando particolare attenzione alle norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative.

Vengono, infine, esaminati il lavoro nell'impresa sociale, le procedure concorsuali, il monitoraggio, ricerca e controllo, il fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, le misure di sostegno economico.

1. I recenti interventi normativi in materia di impresa sociale

I recenti interventi normativi in materia di impresa sociale prendono le mosse dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, che all'art. 1, comma 2, lett. c), contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale¹.

1. Nell'ambito degli studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, KROGH, L'impresa sociale. Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155. in Studi e materiali, 2006, 1379; RUOTOLO – BOGGIALI, Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale, Quesito n. 102-2015/I, in CNN Notizie del 27 gennaio 2016; RUOTOLO, Trasformazione d'impresa sociale ed autorizzazione ex art. 13 d.lgs. 155/2006, Quesito n. 119-2014/I, in CNN Notizie del 28 aprile 2014; RUOTOLO – BOGGIALI, Costituzione di impresa sociale controllata da associazione e clausole statutarie, Quesito n. 185-2009/I, in Studi e materiali, 2009, 1655 e in CNN Notizie del 10 settembre 2009; BOGGIALI, Vendita di immobili di proprietà di un'impresa sociale, Quesito n. 249-2008/I, in Studi e materiali, 2009, 795 e in CNN Notizie del 22 gennaio 2009; PAOLINI – RUOTOLO, Partecipazione di società di capitali ad un'impresa sociale, Quesito n. 70-2007/I, in Studi e materiali, 2007, 1573 e in CNN Notizie del 23 agosto 2007. Tra i contributi dottrinarici: DE GIORGI, FUSARO, PONZANELLI, FUCCILLO, COEN, SCHIUMA, CAPECCHI, CETRA, ALLEVA, BAGNOLI, SCHIANO DI PEPE, BANO, BUCELLI, GREGGI, Commento al d.lg. 24 marzo 2006, n. 155, in Nuove leggi civ. comm., 2007, 285 ss.; DE GIORGI (cur.), La nuova disciplina dell'impresa sociale (Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), Padova, 2007; GALLETTI – FICI (cur.), Commentario al decreto sull'impresa sociale, Torino, 2007; COSTI, L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche, in Giur. comm., 2006, 860; CALANDRA BUONAURA, Impresa sociale e responsabilità limitata, in Giur. comm., 2006, 849; RUOTOLO, Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 1182, in Not., 2006, 626 ss.; GALLETTI, L'impresa sociale insolvente, in Giur. comm., 2006, 871 ss.; BONFANTE, Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale, in Società, 2006, 929 ss.; DI SABATO, I fini sociali dell'impresa etica, in Riv. Soc., 2006, 633 ss.; DE GIORGI, Approvato il decreto attuativo della legge delega sull'impresa sociale, in St. iuris, 2006, 755 s.; DI CECCO, Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo, in Riv. Dr. Impr., 2006, 67 ss.; GINEVRA, L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?, in Riv. soc., 2007, 1238; MASCHIO – SEGA, Impresa sociale: prime riflessioni del giuscommercialista, in Non profit, 2007, 699 ss.; FUSARO, L'impresa sociale e le operazioni straordinarie, in Vita not., 2007, 378; BLANDINI, Dalla c.d. "impresa non lucrativa" all'"impresa sociale": appunti per una riflessione, in Riv. Dir. impr., 2007, 479 ss.; CAPELLI, I diversi modelli di impresa sociale dopo il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, in Riv. Dir. priv., 2007, 753 ss.; ANGIULI, L'impresa sociale come categoria trasversale di ente "non profit", in Dir. Fam. Pers., 2008, 1553 ss.; D'AMBROSIO, L'impresa sociale insolvente, in Dir. fall., 2009, 110 ss.; DONATIVI, Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di "imprese sociali", in Riv. soc., 2009, 1281; RACUGNO, L'impresa sociale, in Riv. Dir. comm., 2009, 49 ss.; SCHIUMA, Il gruppo dell'impresa sociale, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1183 ss.; MACERONI, L'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita



In particolare, poi, l'art. 6 della legge delega enuncia i principi e criteri direttivi cui si deve attenere il legislatore delegato:

- «a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
- b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
- d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
- e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
- f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
- g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
- h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
- i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile».

Alla legge delega fa, dunque, seguito il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1², comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167, e in vigore, ai sensi dell'art. 21, dal 20 luglio 2017, che abroga e sostituisce il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155³.

Come si legge nella Relazione illustrativa, «l'impresa sociale viene ricompresa nel perime-

sezione del registro delle imprese, in Giur. comm., 2010, 282 ss.; SALATINO, L'impresa sociale, in Contr. e impr., 2011, 394 ss.; MARASÀ, Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese. (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppò), in Giur. comm., 2012, 197; RUBERTELLI, L'impresa sociale, in Preite - Busi, Tratt. Soc. persone, Torino, 2015, 15 ss.; MOSCO, L'impresa non speculativa, in Giur. Comm., 2017, 216.

2. L'epigrafe del provvedimento conteneva un erroneo riferimento all'art. 2, errore che è stato corretto con il decreto correttivo del 20 luglio 2018, n. 95, di cui appresso.

3. Per una sintesi DE GIORGI, Terzo settore. Il tempo della riforma, in Studium Iuris, 2018, 139 ss.; GIOVINE, RANDAZZO, TAFFARI, La disciplina dell'impresa sociale nel percorso della riforma, in Coop. Enti non profit, 2017, 55 ss. VIDALI, L'impresa sociale nel sistema del Terzo settore. Nuove opportunità applicative, in Terzo settore, non profit e cooperative, 0/2017, 80 ss.



tro degli enti del Terzo settore, in quanto anche essa presenta l'elemento caratterizzante tale categoria giuridica, individuato nell'aspetto teleologico, cioè il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi».

Successivamente, con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2018, recante Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure, sono state definite le nuove modalità d'iscrizione dell'impresa sociale nel registro imprese, e dalla sua entrata in vigore (6 maggio 2018) cessa l'efficacia del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008. Infine è intervenuto il d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, avente ad oggetto Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, ed entrato in vigore l'11 agosto 2018, con il quale si introduce lo slittamento del termine per procedere all'adeguamento delle imprese sociali esistenti alle nuove disposizioni, nonché alcune precisazioni in ordine alla fruizione dei benefici riservati a tale tipologia di enti.

2. Gli adeguamenti ed il termine per procedervi

Prima di procedere all'esame delle novità introdotte dal d.lgs. 112/2017, deve sottolinearsi come, ai sensi dell'art. 17, comma 3, come modificato dall'art. 6 d.lgs. 95/2018, le imprese sociali già costituite "si adeguano" alle disposizioni del decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il termine per l'adeguamento, originariamente fissato al 20 luglio 2018, è, quindi, quello del 20 gennaio 2019.

Lo stesso comma 3 dell'art. 17, prevede, peraltro, una semplificazione per procedere agli adeguamenti, in deroga alle regole dettate per le modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti: le imprese sociali già esistenti, infatti, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in luogo di quelle previste per le modifiche delle regole organizzative, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria⁴.

Il riferimento alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria si colloca nel solco di precedenti previsioni - una per tutte quella riguardante gli adeguamenti statutari delle società di capitali alla riforma del 2003 (v. art. 223-bis, disp. att., c.c.) - volte ad introdurre la possibilità di adottare le necessarie modifiche con quorum semplificati, senza che ciò si traduca in alcun modo in deroghe alle formalità e ai controlli previsti per dette modifiche⁵.

In altre parole, per le imprese sociali che siano tenute a conformare le proprie regole organizzative alle nuove disposizioni inderogabili ovvero ad adottare clausole volte a derogare a

4. Analoga previsione si rinviene all'art. 3, comma 1, del Decreto 16 marzo 2018, a tenore del quale «Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria». Poiché il decreto ministeriale è anteriore al decreto correttivo, la data entro la quale procedere a detti adeguamenti (20 luglio 2018) deve intendersi sostituita con quella del 20 gennaio 2019, successivamente introdotta dal d.lgs. 95/2018.

5. Nella Relazione al Decreto correttivo si legge che la norma «opera una delimitazione di tale facoltà al fine di evitare che con delibera di assemblea ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile».



nuove disposizioni di carattere suppletivo, pur essendo previste delle maggioranze “semplificate” volte ad agevolare gli adeguamenti (necessari o facoltativi), sarà comunque richiesto l'intervento del notaio per il controllo sulla legittimità delle modifiche, stante anche la previsione dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 112 che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell'impresa sociale.

Va, peraltro, segnalato come, sempre nell'ambito dell'art. 17, sia dettata una norma transitoria in forza della quale ogni riferimento nel decreto legislativo al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.

3. La nozione di impresa sociale

L'art. 1 contiene la nozione e qualifica di impresa sociale, per cui possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Rispetto alla nozione contenuta nel decreto del 2006, può notarsi come il legislatore abbia esplicitamente fatto riferimento al concetto di attività di impresa di interesse generale, ulteriormente definita all'art. 2, in luogo dell'esercizio di un'attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o servizi (art. 1, d.lgs. 155/2006), enunciando già in tale sede l'assenza di scopo di lucro come elemento caratterizzante la disciplina e individuando le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale cui si deve conformare detta attività.

Si ricorda che il riferimento all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 riguarda «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» nonché il CONI sino alla revisione organica della disciplina di settore.

Quello dell'impresa sociale configura non già uno status soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensì una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel decreto agli articoli da 2 a 13 (così la Relazione illustrativa).

Nell'individuare i soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati - come già avveniva nella previgente disciplina - il decreto legislativo preclude l'assunzione di tale qualifica alle società costituite da un unico socio persona fisica, il che costituisce una novità rispetto al D.lgs. 155/2006.

In sostanza, da un lato, il legislatore appare confermare la conclusione cui era pervenuta la dottrina circa la esclusione dalla disciplina dell'impresa sociale delle cooperative pure, le quali operano esclusivamente nei confronti dei propri soci; dall'altro lato, inibisce l'accesso alla disciplina in discorso alle società unipersonali.

I limiti soggettivi in questione, come si vedrà, rilevano anche per l'attività di direzione o coordinamento o comunque per la detenzione del controllo su un'impresa sociale (art. 4, comma

3), nonché per la nomina alle cariche sociali (art. 7, comma 2).

Viceversa, come già nel d.lgs. 155/2006 (art. 17, comma 3), per le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è prevista l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale, precisandosi che alle cooperative sociali e ai loro consorzi la disciplina dell'impresa sociale si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l'ambito di attività di cui alla legge 381 del 1991⁶.

La disciplina dell'impresa sociale, inoltre, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (art. 1, comma 7); mentre, stante il riferimento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, essa dovrebbe applicarsi, nei limiti della compatibilità, anche alle società a partecipazione pubblica.

Sempre con riguardo ai soggetti cui trova applicazione la disciplina dell'impresa sociale, si conferma la previsione, già contenuta nel d.lgs. 155/2006, e sostanzialmente replicata anche nel codice del Terzo settore, per cui agli enti religiosi civilmente riconosciuti la normativa in questione si applica limitatamente allo svolgimento delle attività di impresa di interesse generale come definite dall'art. 2, a condizione che per tali attività detti enti adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di detti enti, recepisca le norme contenute nel d.lgs., stabilendosi, anche qui, come nel Codice del Terzo settore, che per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

Rispetto alla previgente disciplina si segnalano, come novità, l'espresso riferimento alla forma dell'atto pubblico, oltre che della scrittura privata autenticata, per il regolamento, nonché la previsione dell'obbligo di procedere alla costituzione di un patrimonio destinato (obbligo, peraltro, previsto sempre con riferimento a detti enti anche nel Codice del Terzo settore. Resta da verificare quale sia la disciplina applicabile a tali "patrimoni destinati"⁷).

Il riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti consente di includere nell'ambito della normativa, oltre agli enti ecclesiastici, anche agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

4. L'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore

La disciplina dell'impresa sociale così come definita nel decreto in commento, viene integrata, nei limiti della compatibilità, dalle norme del Codice del Terzo settore e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita (art. 1, comma 5). La previsione, almeno nella prima fase di applicazione, darà luogo, probabilmente, a qualche incertezza interpretativa, dato che la disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore è destinata a trovare piena applicazione solo dopo l'emanazione dei decreti attuativi. E, in tal senso, va letta la citata previsione di cui all'art. 17, comma 4, relativa all'efficacia e all'operatività delle disposizioni che fanno riferimento al Consiglio nazionale del Terzo settore, che sono rinviate alla sua effettiva istituzione.

Va peraltro notato come, nell'ambito della individuazione delle normative settoriali che compongono il "terzo settore", tutte contenute nello stesso codice, l'unica cui è riservata una disciplina separata ed alla quale il codice effettua un esplicito rinvio è proprio quella di cui al decreto in commento.

⁶. Per un approfondimento del rapporto tra impresa sociale e disciplina speciale delle cooperative sociali, v. infra par. 20.

⁷. Sul punto si rinvia a RUOTOLO, La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli Enti del Terzo settore, Studio n. 102-2018/I, in corso di pubblicazione.



5. L'attività di impresa di interesse generale

L'art. 2, che in larga parte riprende, con opportuni aggiornamenti e ampliamenti - resi necessari dai progressivi mutamenti del contesto sociale e dalla conseguente estensione degli ambiti di azione da parte degli enti del Terzo settore nonché dalle novelle normative succedutesi nel tempo - la disciplina già contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 155, contiene la definizione di attività di impresa di interesse generale ed enuclea una serie di settori nei quali essa si può esplicare.

Rispetto alla previgente disciplina, la quale, nell'individuare gli ambiti in cui può operare l'impresa sociale, si riferiva al concetto di utilità sociale, l'attuale testo si riferisce alla attività di impresa di interesse generale, che si deve connotare per i requisiti della stabilità e dell'esercizio in via principale.

L'impresa sociale, infatti, esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: l'attività si considera svolta in via principale laddove i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo che dovranno essere definiti dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'impresa sociale può dunque svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% di quelli complessivi.

La norma contiene un elenco che è sostanzialmente identico a quello già contenuto nell'art. 2 del d.lgs. 155/2006, con alcune significative integrazioni (v. ad esempio il microcredito, ai sensi dell'articolo 111 TUB di cui alla lett. s); o la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lett. v).

L'elencazione dei 20 settori che si considerano di interesse generale è completa ma, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale come definite nella legge delega nonché delle finalità e dei principi di cui al Codice del Terzo settore, questa può essere soggetta ad aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Indipendentemente dall'esercizio dell'attività d'impresa nei settori contenuti nell'elenco di cui al comma 2, possono altresì acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

A tal fine, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di soggetti appartenenti alle due predette categorie non inferiore al 30% dei lavoratori e comunque i lavoratori svantaggiati di cui alla lett. a) non possono contare per più di un terzo e per più di 24 mesi dall'assunzione (così l'art. 2, comma 5, d.lgs. 112/2017, come modificato dall'art. 2, d.lgs. 95/2018). Tale disciplina si applica agli enti religiosi che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività di impresa d'interesse generale.

6. L'assenza dello scopo di lucro

L'art. 3 fornisce la definizione di assenza di scopo di lucro, con importanti novità rispetto alla normativa previgente.

Si precisa, in primo luogo, che l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tale fine, è vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento (soglia in precedenza non contemplata) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006);
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006);
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006).

Il comma 2-bis dell'art. 3, introdotto dall'art. 3, d.lgs. 95/2018, prevede altresì che «non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica».

Sono, inoltre, previste alcune eccezioni, che rappresentano ulteriori novità, al divieto di distribuzione di utili.

Una prima novità consiste nella ammissibilità, nelle imprese sociali costituite in forma di



società, del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata o aumentata secondo gli indici ISTAT.

Altra novità è costituita dalla possibilità di destinare una parte degli utili, comunque inferiore al 50%, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale, purché quello esistente sia stato sottoscritto e versato (in tale senso sembrerebbe doversi leggere il riferimento al “capitale sociale sottoscritto e versato dai soci”), oppure alla distribuzione - anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (si tratta dello stesso limite previsto dall’art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente e per le cooperative sociali); nonché

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. In particolare, come si legge nella Relazione illustrativa, «quest’ultima previsione serve a rafforzare le connessioni tra le varie tipologie organizzative (o “famiglie”) del Terzo settore, rendendo l’impresa sociale un possibile strumento finanziario di crescita e di sviluppo a supporto di enti del Terzo settore a carattere non imprenditoriale».

A queste eccezioni alla destinazione delle risorse allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, si affianca infine, quale ulteriore novità, la previsione di cui all’articolo 16 circa la possibilità di destinare una quota non superiore al 3% annuale ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (v. infra).

7. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

L’art. 4 regola la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi prevedendo l’applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni in tema di direzione e coordinamento di cui al capo IX del titolo V e dell’art. 2545-septies, c.c.

Si considera, in ogni caso, esercitante attività di direzione coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione dell’impresa sociale.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione presso il registro delle imprese nonché a redigere e depositare i documenti contabili del bilancio sociale in forma consolidata predisposto in conformità alle linee guida di cui all’art. 9.

Come si è accennato in precedenza, il limite soggettivo all’accesso alla qualifica dell’impresa sociale rileva anche in sede di disciplina della struttura proprietaria: le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 165 del 2001 non possono esercitare attività di direzione coordinamento né detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Nel caso di decisioni assunte con la partecipazione dei soggetti cui è inibita l’attività di direzione e coordinamento e il controllo ex art. 2359, c.c., di un’impresa sociale, le stesse sono annullabili e possono essere impugnate in conformità alle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. Va ricordato come nella precedente disciplina il presupposto per l’annullabilità era rappresentato dall’esser stata la partecipazione al voto del soggetto non legittimato determinante, ovvero anche solo influente, ai fini dell’assunzione della decisione, mentre, nella nuova normativa, l’annullabilità dipende dalla semplice partecipazione al voto. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. La costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale

L'art. 5 disciplina la costituzione dell'impresa sociale richiedendo la forma dell'atto pubblico (forma ad substantiam che prescinde da quella necessaria per la costituzione dell'ente).

Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto e in particolare indicare a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento all'attività di interesse generale come individuata dall'art. 2⁸; e b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

Quanto alla pubblicità, il comma 2 prevede che gli atti costitutivi, le loro modificazioni gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione⁹. A tale proposito, va ricordato come, nel Codice del Terzo settore sia espressamente previsto che per le imprese sociali, detta iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Trova applicazione l'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 per cui le relative domande sono inviate in via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, accede anche in via telematica gli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

Gli enti religiosi sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni¹⁰.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le relative procedure.

L'art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2018 precisa che le imprese sociali «depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

- a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- c) il bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
- d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
- e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa».

L'art. 4 del Decreto 16 marzo 2018 ha precisato l'ambito dei controlli dell'ufficio del registro delle imprese, il quale, ricevuta la domanda di deposito, ne verifica la completezza formale e la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa

8. L'art. 2, comma 5, del Decreto 16 marzo 2018 prevede che «per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco».

9. L'art. 2, comma 6, del Decreto 16 marzo 2018 ribadisce tale previsione, stabilendo che «Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese».

10. L'art. 2, comma 3, del Decreto 16 marzo 2018 stabilisce che gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, depositano il regolamento e le sue successive modificazioni e l'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti relativi al bilancio di esercizio, al bilancio sociale e alla pubblicità in materia di direzione e coordinamento si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento.



all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente (sino all'istituzione del Registro, ad uno dei Registri attualmente previsti dalla normativa di settore), che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel registro delle imprese.

L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

Da sottolineare, infine, come rispetto alla disciplina del 2006, sia stata espunta la norma concernente la responsabilità patrimoniale dell'impresa sociale la quale prevedeva che, salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a 20.000 euro, dal momento dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde solo l'organizzazione con il suo patrimonio e, quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di 20.000 euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome per conto dell'impresa. Una norma, quindi, che collegava il regime di responsabilità limitata al superamento di una soglia di consistenza patrimoniale e che oggi non si trova riprodotta nella nuova disciplina¹¹.

9. La denominazione

Come già previsto nella precedente disciplina (art. 7 del D.lgs. 155/2006) la denominazione o la ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale"; di tali indicazioni – e ciò costituisce la novità dell'art. 6 del decreto in rassegna – deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

Tale disposizione non si applica agli enti religiosi.

Al contempo si conferma il divieto dell'uso della locuzione "impresa sociale" o di altre espressioni idonee a trarre in inganno per soggetti diversi dalle imprese sociali.

10. Cariche sociali

L'art. 7 consente la possibilità di riservare, nell'atto costitutivo o nello statuto, a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali, ma in ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

Nella precedente versione della norma (art. 8 del D.lgs. 155/2006), che era riferita ai soli enti associativi, si escludeva che la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali potesse essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

Coerentemente con il disposto dell'art. 4, comma 3, non possono, comunque, rivestire cariche sociali soggetti che rappresentino imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o società con unico socio persona fisica.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, fermo quanto previsto dal d.lgs. 39 del 2013

¹¹ Sul punto DE GIORGI, Terzo settore. Il tempo della riforma, cit., 144 con richiami a CETRA, in DE GIORGI (cur.), La nuova disciplina dell'impresa sociale (Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), cit., 174 ss.

in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

11. Ammissione ed esclusione

L'art. 8 disciplina, senza significative novità rispetto al passato, l'ammissione ed esclusione di soci o associati, prevedendo che questi, così come il rapporto sociale, siano regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale, secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la impresa sociale è costituita.

La previsione sembra subordinare la possibilità di prevedere l'esclusione dalla compagine alla compatibilità con la disciplina propria dell'ente: da che, ne dovrebbe derivare, l'inammissibilità della previsione di un procedimento di esclusione in imprese sociali che rivestano la forma delle società azionarie, stante l'incompatibilità dell'istituto dell'esclusione con le regole della s.p.a.

Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.

12. Le scritture contabili

Ai sensi dell'art. 9, l'impresa sociale deve tenere il libro giornale e libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis, 2435-ter c.c., in quanto compatibili (e non più un mero "apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa", come nel previgente art. 9 del d.lgs. 155/2006).

L'impresa sociale deve inoltre depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge 106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Per gli enti religiosi, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

13. Gli organi di controllo interno

La normativa sul controllo interno è completamente riscritta nella nuova disciplina sull'impresa sociale.

L'art. 10 prevede che, fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui essa è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.¹²

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano anche i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, e attestano che il bilancio sociale è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine,

12. Previsione pedissequamente ripresa dal Decreto 16 marzo 2018, all'art. 2, comma 2.



possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui la stessa superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c. (e quindi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; I ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; I dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità), la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

14. Il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

L'art. 11, che non si applica alle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi, disciplina il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività: nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento di tali soggetti.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi.

È, inoltre, previsto che gli statuti delle imprese sociali disciplinino in ogni caso i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci.

Infine, nelle imprese sociali che superino determinati limiti – e cioè quelli indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà (e quindi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.200.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.400.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità) - lo statuto deve in ogni caso prevedere la nomina da parte dei lavoratori, ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

15. Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio.

L'art. 12 disciplina, con alcune novità, la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione di azienda o di ramo di azienda nonché la devoluzione del patrimonio. Si tratta di una disciplina che per gli enti religiosi trova applicazione limitatamente alle attività indicate nel regolamento e, comunque, non si applica per la parte relativa alla devoluzione¹³.

La norma ha trovato piena attuazione con il Decreto 27 aprile 2018¹⁴, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 12, comma 2.

Nella fase transitoria, precedente all'emanazione del nuovo decreto ministeriale, il d.m. 16 marzo 2018, all'art. 2, comma 7 aveva previsto l'applicazione, per le operazioni in discorso, della disciplina concernente la documentazione da depositare prevista dal D.M. 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà sociale, recante Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Il decreto del 2008 è stato definitivamente abrogato dal

13. Cfr., nel d.m. 27 aprile 2018, l'art. 1, comma 2, per il quale «Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto».

14. Pubblicato nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018.



D.M. 27 aprile 2018.

L'art. 12, comma 1, del d.lgs. 112/2017 dispone che la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'art. 4, d.lgs. 95/2018, che ha modificato l'art. 12, comma 1, d.lgs. 112/2017, ha, peraltro, introdotto un'importante eccezione per le società cooperative, nella sostanza escludendo la trasformazione delle stesse dalla disciplina della trasformazione (fusione e scissione) dell'impresa sociale e riaffermando l'applicabilità delle norme del codice civile dettate per le operazioni in questione che coinvolgano cooperative.

Previsione, questa, che risulta confermata dall'art. 1, comma 1, del d.m. 27 aprile 2018, che precisa come «alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile».

L'inciso iniziale al comma 1 dell'art. 12 («Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative») sembrerebbe, quindi, doversi intendere nel senso che, ove una società cooperativa che sia anche impresa sociale si trasformi in un altro ente, pur mantenendo lo status di impresa sociale, troveranno applicazione l'art. 2545-decies e, soprattutto, l'art. 2545-undecies, c.c., che prevedono la devoluzione ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio.

Lo stesso è a dirsi quando la stessa cooperativa sia interessata da una fusione o scissione "trasformative".

In sostanza, e tenuto conto di quanto prevede il comma 5 dell'art. 12 in materia di devoluzione ad altri enti del Terzo settore o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali in caso di scioglimento o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale (v. infra), la modifica introdotta con il d.lgs. 95/2018 sembrerebbe dover esser letta come l'affermazione, nel caso in cui l'impresa sociale sia una società cooperativa, di un primato della devoluzione ai fondi mutualistici rispetto alla finalità propria dell'impresa sociale.

Quindi, mentre qualsiasi trasformazione riguardante enti diversi dalle cooperative non implica alcun obbligo di devoluzione a patto che l'ente risultante dalla trasformazione mantenga la qualifica di impresa sociale, nel caso in cui l'impresa sociale sia una cooperativa la trasformazione in altro ente, ancorché non accompagnata dalla perdita della detta qualifica, implica l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici¹⁵.

Costituisce una novità la previsione secondo la quale la cessione d'azienda o di un ramo di azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Per ciò che concerne gli aspetti procedurali, l'organo di amministrazione dell'impresa

15. Conforme, tra i primi commenti al correttivo, FICI, *Impresa Sociale: le novità introdotte dal decreto correttivo*, in www.vita.it del 19 luglio 2018, ove si afferma che «Si è voluto in tal modo chiarire che alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, non si applicano con prevalenza su quelle, contenute nel codice civile, che regolano la trasformazione, fusione o scissione delle società cooperative. In tal senso, il correttivo ha allineato il comma 1 dell'art. 12 a quanto già previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il quale fa salvo il regime cooperativistico di devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento volontario di una cooperativa impresa sociale o di abbandono volontario da parte di quest'ultima della qualifica di impresa sociale».



sociale¹⁶ notifica, con atto scritto di data certa¹⁷, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto ministeriale (art. 12, comma 2, d.lgs. 112/2017 e art. 3, comma 1, d.m. 27 aprile 2018)

L'efficacia di tali atti è subordinata, previa istruttoria¹⁸, all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento di diniego – e ciò rappresenta una novità – è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo (art. 12, comma 4, d.lgs. 112/2017).

Il decreto 16 marzo 2018 (art. 2, comma 7) ha, inoltre precisato, che nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso.

Nel d.m. 27 aprile 2018 è indicata la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie e alla cessione di azienda.

In particolare, dopo aver opportunamente rinviato alla disciplina codicistica¹⁹, per la trasformazione, fusione o scissione, l'art. 4 dispone che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relazione degli amministratori. Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.

La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione deve essere riferita: a) in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione; b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile. La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.


La situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio: a) in caso

16. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta comunicazione è disposta dall'organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 20 maggio 1985 n. 222 (art. 3, comma 1, d.m. 27 aprile 2018).

17. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge (così art. 1, comma 3, d.m. 27 aprile 2018).

18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario (art. 2, comma 2, d.m. 27 aprile 2018).

19. Cfr. art. 3, d.m. 27 aprile 2018: «Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale. Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi».



di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato; b) in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel codice civile. In tali casi l'organo di amministrazione è tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.

Quanto alla relazione degli amministratori, essa deve indicare a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria; b) le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale; c) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione. Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all'art. 2500-sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento. Per la cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, l'art. 5 del d.m. 27 aprile 2018 prevede che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, sono allegate:

- 1) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità previste per le operazioni straordinarie, e che deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione;
- 2) una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, che deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale
- 3) una relazione degli amministratori che deve indicare le ragioni che giustificano il compimento della cessione, le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell'impresa sociale cedente, la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente dopo il compimento dell'operazione e il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.

Per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. 112/2017 prevede che in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e ciò coerentemente con il disposto dell'art. 3 che ne ammette il rimborso, nonché dedotti i dividendi deliberati non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) - è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo le disposizioni statutarie. Tale previsione, come detto, non si applica agli enti religiosi (art. 12, comma 5).

La nuova disciplina si differenzia rispetto alla precedente, la quale prevedeva che, salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo era devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le norme statutarie.

Inoltre, nella nuova formulazione della norma non è più prevista l'esenzione dalla autorizzazione per l'ipotesi in cui il beneficiario dell'atto sia altra organizzazione che esercita l'impresa sociale.



Quanto ai profili procedimentali, l'art. 6 del d.m. 27 aprile 2018 prevede che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere.

All'atto sono allegati: a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017; c) la accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.

Il mancato rispetto delle norme dettate in materia di devoluzione dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017 e dal d.m. 27 aprile 2018, comporta l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 15, commi 6 e ss., del d.lgs. 112, e quindi, all'esito dell'infruttuoso invito a regolarizzazione la situazione, la nomina di un commissario ad acta fino alla perdita della qualifica di impresa sociale, con conseguente devoluzione ai sensi dell'art. 16 dello stesso d.lgs. 112.

16. Il lavoro nell'impresa sociale.

L'art. 13 disciplina il lavoro nell'impresa sociale, prevedendo che i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81 del 2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro deve darsi conto nel bilancio sociale.

Salva la specifica disciplina prevista per gli enti religiosi, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, e comunque l'impresa deve assicurare i volontari che prestino attività di volontariato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il nuovo comma 2-bis, dell'art. 13 d.lgs. 112/2017, introdotto dall'art. 5, d.lgs. 95/2018, prevede inoltre che le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti e che esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi alla assicurazione dei volontari.

17. Le procedure concorsuali


L'art. 14, in tema di procedure concorsuali, assoggetta le imprese sociali, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

La norma non si applica agli enti religiosi.

La novità è rappresentata dalla disciplina del procedimento, in precedenza non contemplata dall'art. 15 del d.lgs. 155/2006.

Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, eccettuate quelle aventi forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'art. 198 l. fall., sono adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La norma prevede anche i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza.



Al termine della procedura concorsuale, il patrimonio residuo è devoluto - dedotti nelle imprese sociali costituite nelle forme di società, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 - al fondo istituito dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

Sotto tale profilo, la disciplina della devoluzione a seguito dell'insolvenza si differenzia da quella della devoluzione a seguito dello scioglimento volontario o di perdita della qualifica di impresa sociale ex art. 12, comma 5, in quanto non si contempla la devoluzione in favore di altri enti del Terzo settore.

18. Monitoraggio, ricerca e controllo

L'art. 15 disciplina le funzioni di monitoraggio, ricerca e - novità del d.lgs. 112/2016 - controllo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo con altre amministrazioni pubbliche, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca

Le attività ispettive sono demandate all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma il Ministero può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.

Le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

In caso di accertata violazione delle norme di cui al decreto in rassegna, il soggetto esercente l'attività ispettiva diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. Inoltre, in caso di irregolarità non sanabili o non sanate, il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale è devoluto al fondo istituito dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative e il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

19. Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

L'art. 16 dispone che le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.



Si tratta di disposizione la cui efficacia è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

20. Norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative

L'art. 17, del quale si è già dato conto con riferimento agli adeguamenti e al rinvio al Consiglio nazionale del Terzo settore, reca anche alcune norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative.

In particolare, il comma 1 prevede un'integrazione alla definizione di cooperative sociali, mediante inserimento all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 del riferimento ad alcune delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto in rassegna e, segnatamente, quelle di cui alle lett. a), b), c), d), l), e p).

In secondo luogo, le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) – e, cioè, «alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi» - possono iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Inoltre, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte nel suddetto Albo possono in ogni caso svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

Più nel dettaglio, con riferimento specifico alle cooperative sociali, a differenza di ciò che è sempre avvenuto per il riconoscimento delle qualifiche di cooperativa a mutualità prevalente e di Onlus, che sono attribuite ex lege, durante la vigenza del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le cooperative sociali potevano assumere anche la qualifica di impresa sociale a condizione, però, che i loro statuti rispettassero le previsioni in materia di predisposizione di bilancio sociale e di coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell'art. 17, comma 3, ma non anche degli altri vincoli previsti dal d. lgs. n. 155/2006, tra cui, in particolare, il divieto assoluto di remunerazione del capitale, rimanendo, invece, soggette agli ordinari limiti di remunerazione sanciti dall'art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente²⁰.

Tuttavia, rispetto a quanto in precedenza stabilito dall'art. 17, comma 3, d.lgs. 155/2006, come in precedenza rilevato l'art. 4, comma 1, d.lgs. 112/2017 dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, precisandosi che alle cooperative sociali e ai loro consorzi la disciplina dell'impresa sociale si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l'ambito di attività di cui alla legge 381 del 1991.

L'attribuzione alle cooperative sociali e ai loro consorzi della qualifica ope legis di impresa sociale, comporta che, diversamente dalle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. da 2 a 13 del decreto concernenti l'assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, il funzionamento delle cariche sociali, l'ammissione ed esclusione, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell'impresa sociale²¹.

20. RANDAZZO, L'impresa sociale: un veicolo per la gestione della crisi di impresa, in *Enti non profit*, 2010, fasc. 11, 40.

21. FICI, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, in *Impresa sociale*, 9/2017, 14, osserva che «Cionondimeno, pur se giuridicamente non vincolanti, le cooperative sociali farebbero bene a decidere di sottoporsi ugualmente, in modo spontaneo, a queste misure di governance che rafforzano la particolare identità delle imprese sociali rispetto alle imprese ordinarie. Non è pensabile, infatti, che la forma giuridica più antica e diffusa di impresa sociale in Italia abbia uno statuto normativo più debole e meno attento ai profili di trasparenza, accountability sociale e coinvolgimento degli stakeholder rispetto alle imprese sociali costituite in altra forma giuridica».

A conferma di ciò, l'art. 3, comma 2, del Decreto 16 marzo 2018 dispone che «Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese».

Alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applicheranno, invece, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure fiscali e di sostegno economico) che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili.

In particolare, per effetto dell'art. 17 d.lgs. 112/2017, che ha ampliato l'oggetto delle cooperative sociali di tipo A, vengono espressamente incluse, nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, anche le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del citato d.lgs. 112/2017 e, quindi, le cooperative sociali potranno svolgere le seguenti attività, pur sempre attinenti alla prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia²².

Considerato, infine, che le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, alle stesse non risulta applicabile l'obbligo di adeguare gli statuti delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112/2017 (20 luglio 2017), previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto stesso, con la conseguenza che le cooperative sociali esistenti potranno accedere ai benefici previsti per l'impresa sociale senza la necessità di compiere modifiche statutarie²³.

22. Secondo FICI, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, cit., 14, «In tal modo il legislatore ha mediato tra chi, correttamente, invocava l'estensione alle cooperative sociali della possibilità di svolgere tutte le attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017, e chi, invece, si dichiarava a ciò contrario, anche sulla base di (altrettanto comprensibili) ragioni di natura fiscale e dunque di bilancio pubblico. Invero, dal punto di vista teorico-sistematico nessuna apparente ragione sussiste per limitare il raggio d'azione delle cooperative sociali rispetto a tutte le altre imprese sociali».

23. Nello stesso senso, FICI, La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica, cit., 15.



21. Misure di sostegno economico


L'art. 18, che si occupa prevalentemente dei profili fiscali dell'impresa sociale, esclusi dalla presente trattazione, prevede, al comma 8 dell'art. 18, l'estensione alle imprese sociali della disciplina delle offerte attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 100-ter, TUF, già prevista per le PMI innovative e le start up innovative, inserendo nelle norme interessate del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il riferimento relativo alle imprese sociali. Deve segnalarsi, peraltro, come la attuale dizione relativa ai destinatari della disciplina comprenda – a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 – la «piccola e media impresa» e «l'impresa sociale».

Si tratta di disposizione la cui efficacia è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

Si stabilisce, infine, al comma 8-ter, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 95/2018, che in caso di violazione delle disposizioni fiscali l'impresa sociale è soggetta, oltre che alla decadenza dalle agevolazioni, alla gestione commissariale disciplinata dall'art. 2545-sexiesdecies c.c.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

(Riproduzione riservata)



Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2491 del 22/02/2018 con oggetto D.lgs. 112/2017 Quesiti in materia di cooperative sociali

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, rispettivamente recanti la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e il Codice del Terzo settore, sono pervenuti alla scrivente da parte di enti associativi, imprese e singoli professionisti alcuni quesiti volti ad ottenere l'interpretazione ministeriale su tematiche generali o questioni operative relative alle cooperative sociali, enti del Terzo settore che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017.

Si riportano di seguito le questioni prospettate, aventi portata generale, e le relative risposte, condivise con l'Ufficio legislativo di questo Ministero, al fine di darne ampia diffusione.

1) Applicabilità alle cooperative sociali degli obblighi di redazione del bilancio sociale.

E' stato richiesto di conoscere se le cooperative sociali siano tenute alla redazione al deposito e alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del bilancio sociale; e a far data da quanto sorga in capo agli enti in parola tale obbligo. In particolare il richiedente esponeva il caso di una cooperativa sociale avente ricavi superiori ad 1 milione di euro, prospettando a suo avviso l'applicabilità ad essa dell'articolo 14 comma 1 del Codice del Terzo settore, che prevede in capo agli Enti del terzo settore aventi tale dimensione finanziaria l'obbligo di redazione del bilancio sociale, di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nonché di pubblicazione del medesimo sul proprio sito internet.

Il codice del Terzo settore, all'articolo 40, comma 1, rinvia al d.lgs. n.112/2017 ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle imprese sociali, mentre al successivo comma 2, chiarisce che le cooperative sociali sono regolate dalla legge n. 381/1991. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali"; ad esse e ai loro consorzi le disposizioni del decreto in parola "si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili" con essa.

Pertanto, in linea generale, il Codice del Terzo settore disegna all'articolo 3 un sistema delle fonti regolatorie, che prevede l'applicazione delle disposizioni codicistiche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), solo ove non derogate ed in quanto compatibili.

La qualificazione ope legis delle cooperative sociali come imprese sociali comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, sempre che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile. Tuttavia, l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non appare elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa sociale (qualifica che è ora attribuita ex lege), ma effetto giuridico di tale qualificazione, considerato che non emerge alcun profilo di incompatibilità tra l'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale e la natura dell'ente.

Pertanto, si ritiene applicabile a tutte le cooperative sociali l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l'articolo 9, comma 2 del d.lgs. n.112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali.

Ciò appare in linea con i principi direttivi della riforma del Terzo settore, che pongono in primo piano i canoni della trasparenza e della rendicontazione, a tutela dell'affidamento della



generalità dei cittadini. Ad oggi il bilancio sociale è lo strumento principale per l'effettiva attuazione di questi principi, in considerazione della sua funzione principale, di rappresentare la gestione globale svolta in un arco temporale ben definito da un'organizzazione, in modo da consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e avviare uno scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione stessa.

Difatti il bilancio sociale, quale rappresentazione globale dell'operato di un ente, evidenzia la sua capacità di essere efficace nel perseguimento della mission e degli obiettivi dichiarati ed efficiente nella gestione delle risorse, rendendo pubblici i suoi comportamenti socialmente responsabili e i risultati sociali, ambientali ed economici delle attività da esso svolte. Esso diventa pertanto per questi enti il principale strumento di accountability in grado di rappresentare l'intera gestione aziendale e comunicare agli stakeholder i risultati raggiunti.

Con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, la redazione del bilancio sociale, secondo l'articolo 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Va ricordato inoltre che la conformità alle linee guida ministeriali è destinata a rappresentare un elemento pregnante, ove si consideri che l'organo di controllo interno dell'ente dovrà fornirne specifica attestazione (ai sensi del successivo articolo 10, comma 3).

Pertanto, fino all'emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.

2) Chiarimenti sul rapporto tra l'art. 2 del d.lgs. 112/2017- che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali - e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali.

Vari quesiti pervenuti dagli organismi rappresentativi degli enti hanno chiesto chiarimenti sul rapporto tra l'articolo 2 del decreto n. 112/2017 - che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali e la perimetrazione delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere. In particolare è stato richiesto di chiarire se le cooperative sociali possano continuare a svolgere attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti. A tale proposito viene rappresentato come degli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 abbiano "diritto di usufruire", ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della medesima legge, "i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", mentre "Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (ovvero "gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere").

In proposito, deve ritenersi che in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'ambito delle attività (secondo il dettato dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017) debba intendersi individuato dall'articolo 1, comma 1 della legge n.381/1991 ov-


vero a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Peraltro l'estensione dell'ambito della citata lettera a) viene al contempo modificata in senso additivo (dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n.112/2017) attraverso l'inclusione delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del medesimo decreto 112/2017.

Ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2.

L'ampliamento introdotto dall'articolo 17, comma 1 consente in tal modo di attualizzare, nell'ottica additiva sopra richiamata, la generica formulazione di "servizi socio-sanitari ed educativi", contenuta nella legge n.381/1991, all'evoluzione normativa susseguente alla stessa, riconducendola agli ambiti delineati dalle disposizioni inserite nel testo modificato: particolarmente significativo è in tal senso, relativamente agli interventi e servizi sociali (che costituiscono uno degli ambiti di attività aggiunti dalla novella legislativa), il richiamo fatto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs.n.112/2017 alla legge n.328/2000, la quale all'articolo 1, comma 2, riprende la definizione di servizi sociali espressa nell'articolo 128 del d.lgs n.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente. Si fa in particolare riferimento all'agricoltura sociale di cui al d.lgs. n. 112/2017, art. 2, comma 1, lettera t), conformemente al dettato dell'articolo 2 della legge n.141/2015, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" che, dopo aver fornito al comma 1 la definizione di agricoltura sociale, al successivo comma 4 prevede che le relative attività essere possono essere esercitate dalle cooperative sociali (fermo restando il rispetto dei requisiti ivi previsti). Analogo discorso deve essere fatto per la riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, art.2, comma 1, lettera v), alla luce della previsione contenuta nell'articolo 48 del d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) che annovera le cooperative sociali tra i soggetti assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.



3) Applicabilità alle cooperative sociali dell'articolo 10 comma 1 del d.lgs. 112/2017, relativo all'obbligo di nomina dei sindaci.

E' stato richiesto se sia applicabile alle cooperative sociali l'obbligo di nominare uno o più sindaci all'atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 112/2017. In proposito, non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato, "...Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili...".

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"



Nota n. 10831 del 26-09-2018

Quesito su lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale

Si riscontra con la presente, sentito l'Ufficio legislativo di questo Ministero, il quesito in oggetto, volto a conoscere se le cooperative sociali di tipo B, in quanto imprese sociali di diritto, possano o meno attingere per le proprie assunzioni al bacino di soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i., più ampio di quello previsto dall'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991.

Nel caso specifico, la cooperativa sociale di cui al quesito intenderebbe svolgere attività di coltivazione terreni e produzione di ortaggi, di piccole attività manifatturiere quali rifinitura di pelletteria, falegnameria e facchinaggio, rientrando nella lettera b) della L. 381/91 ("svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate"), attraverso l'impiego di lavoratori extra-comunitari con permesso di soggiorno per asilo politico.

La soluzione al quesito deve essere fornita alla luce del sistema dei rapporti intercorrenti tra le norme regolatorie dei due istituti, ovvero l'impresa sociale e la cooperativa sociale.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. n.112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e ad esse le disposizioni di cui al medesimo d.lgs. n.112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative. Il codice del Terzo settore, all'articolo 40, comma 1, rinvia al citato d.lgs. n. 112/2017 ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle imprese sociali; il medesimo articolo, al successivo comma 2, chiarisce che le cooperative sociali sono regolate dalla legge n. 381/1991.

Tale cornice normativa deve pertanto essere applicata alle due fattispecie dell'impresa sociale di inserimento lavorativo (disciplinata dall'articolo 2 comma 4 del d.lgs.n.112/2017) e della cooperativa sociale di tipo b), finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (disciplinate dall'art. 4 della L. n. 381/1991).

Nel primo caso, le imprese diverse dalle cooperative sociali che intendano qualificarsi come imprese sociali, sono tenute ad occupare almeno un trenta per cento dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 4 del d. lgs. 112/2017.

Nella lettera a) rientrano i lavoratori molto svantaggiati, come individuati nell'art. 2, numero 99) del Regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto è da considerarsi molto svantaggiato il lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito oppure il lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che versi in una delle seguenti condizioni:

- Avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Aver superato i 50 anni di età;
- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici



dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

- Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Nella lettera b) del medesimo articolo 2 comma 4 rientrano le seguenti categorie:

- Le persone svantaggiate o con disabilità, come individuate dall'articolo 112, comma 2 del d.lgs.n.112/2017: soggetti con disabilità contemplati dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- I beneficiari di protezione internazionale, ai sensi del d. lgs. n. 251/2007;
- Le persone senza fissa dimora, iscritte nell'apposito registro, che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Per le cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991, il bacino delle persone svantaggiate è individuato dall'articolo 4 comma 1 della medesima legge ed è costituito da: "invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

Dalla ricostruzione sopra fatta emerge che gli ambiti soggettivi, previsti rispettivamente all'art. 2 comma 4 del d.lgs. 112/2017 e all'art. 4 comma 2 della legge 381/1991, non sono tra loro coincidenti, in ragione della maggior ampiezza prevista dalla normativa di riforma dell'impresa sociale. Pertanto, alla luce del principio di specialità della normativa sulle cooperative sociali, come espresso sia nel d.lgs.n.112/2017 che nel d.lgs n.117/2017 sopra richiamati, l'individuazione delle tipologie di persone svantaggiate, con riguardo alla cooperativa sociale di tipo b), andrà fatta in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 4 comma 1 della legge n. 381/1991.

Conseguentemente, solo un'impresa sociale che non sia tale di diritto, anche se costituita in forma di società cooperativa, potrà attingere, ai fini del raggiungimento del limite minimo del trenta per cento di cui all'art. 2 comma 5 d. lgs. 112/2017 e s.m.i., a tutte le categorie di persone e lavoratori contemplati dal comma 4 dello stesso art. 2, inclusi dunque i beneficiari di protezione internazionale. Ciò in quanto tale ente acquisisce la qualifica di impresa sociale ed è assoggettata alla relativa disciplina non ipso iure, ma solo ed unicamente a condizione che siano rispettati i requisiti di qualificazione previsti dal d. lgs. 112 del 2017.

Di contro, nei confronti delle cooperative sociali costituite ex l. n. 381/1991, che acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d. lgs. 112/2017, la disciplina prevista dal suddetto decreto si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative. Pertanto, per tali enti, l'individuazione delle tipologie di persone svantaggiate

avverrà sulla base di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 della legge n. 381/1991. La cooperativa sociale quindi dovrà in primis garantire il rispetto delle quote specifiche, attinte tra le proprie categorie di riferimento, per le quali beneficerà dei particolari e specifici vantaggi contributivi previsti dal comma 3 dell'articolo 4, solo ed esclusivamente per le categorie citate.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

